

CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI MESSA A DISPOSIZIONE DI IDONEI LOCALI DEPOSITO, ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DEL MATERIALE DOCUMENTARIO CARTACEO E LIBRARIO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, NONCHÉ DI SUPPORTO METODOLOGICO ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI (C.I.G.: 866352462B)

Con la presente scrittura privata tra:

- per una parte:

1) **l'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**, che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT, Roma, Via Cesare Balbo 16, codice fiscale n. 80111810588, partita I.V.A. n. 02124831005, rappresentato dal Dott. Paolo Tabarro, nato ad Aversa (CE) il 25.08.1960, domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16;

- per l'altra parte:

2) la Società Italarcivi S.r.l., che da qui in avanti sarà indicata più brevemente come Società, con sede legale in Fontevivo (PR), Via Atene n. 1, codice fiscale n. 10729070150, partita I.V.A. n. 01957010349, rappresentata da Filippo Cordova, nato a Treviso il 15.12.1957, domiciliato per la carica in Fontevivo (PR), Via Atene n. 1;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto i servizi di messa a disposizione di idonei locali di deposito, archiviazione, custodia e gestione del materiale documentario cartaceo e librario dell'ISTAT (archivio storico e di deposito), nonché di supporto metodologico alla definizione del piano di digitalizzazione degli archivi cartacei detenuti dall'Istituto, da eseguirsi con le modalità e alle condizioni di cui al Capitolato tecnico d'appalto, che allegato al contratto medesimo (Allegato n. C.1), ne costituisce parte integrante.

In particolare, la Società dovrà svolgere le attività di seguito indicate:

- A) custodia presso i propri locali e gestione, secondo le esigenze dell'ISTAT illustrate nel suddetto Capitolato tecnico, dell'archivio storico, dell'archivio di deposito e dei volumi già presenti presso i locali siti in Via Lago dei Tartari, 00012 Albuccione (RM);
- B) (eventuale) presa in carico dell'ulteriore materiale documentario afferente all'archivio storico, fino ad un quantitativo massimo di 4.000 metri lineari, su richiesta dell'Istituto, direttamente dalle sedi ISTAT di Roma (ubicate in Via Cesare Balbo nn. 16 e 39, Via Agostino Depretis n. 74B, Viale Liegi n. 13, Via Tuscolana n. 1788 e Piazza Marconi n. 26) e trasferimento dello stesso presso i propri locali; custodia presso i propri locali medesimi e gestione del suddetto materiale, secondo le esigenze dell'Istituto illustrate nell'allegato Capitolato tecnico;
- C) servizio di supporto metodologico alla definizione del piano di digitalizzazione degli archivi cartacei detenuti dall'Istat, consistente nell'elaborazione di una proposta progettuale relativa alle modalità di esecuzione delle attività di digitalizzazione, con riferimento sia alla documentazione oggetto del servizio di custodia e gestione sia a eventuale ulteriore documentazione conservata presso le sedi dell'Istituto; la proposta

progettuale dovrà esplicitare, in particolare, le modalità operative con le quali potranno essere svolte le attività di dematerializzazione dei documenti cartacei, con indicazione delle diverse fasi e delle relative tempistiche, nonché le migliori soluzioni per la conservazione digitale del patrimonio documentale dell'Istituto.

Si precisa che le attività di digitalizzazione che saranno illustrate nel piano progettuale di cui al punto C) non saranno a carico della Società, la quale dovrà limitarsi a fornire il proprio supporto metodologico per la definizione delle specifiche tecniche del servizio di dematerializzazione dell'archivio cartaceo dell'Istituto; quest'ultimo costituirà invece l'oggetto di un distinto e autonomo appalto, da affidarsi a seguito dell'espletamento di un'apposita procedura ad evidenza pubblica.

ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto e dall'allegato Capitolato tecnico;
- dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- dalle norme del codice civile;
- dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di sicurezza;
- dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato, tutela dei beni culturali e privacy (in particolare, D.Lgs. n. 42/2004; D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

ART. 3) TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO

La durata contrattuale è di **due anni, con opzione di ripetizione per massimi ulteriori due anni**, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a decorrere dal **15 maggio 2021**. Qualora l'ISTAT intenda avvalersi della suddetta opzione di ripetizione del servizio per l'anno successivo, provvederà a darne comunicazione alla Società mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Entro **6 (sei) mesi** dalla sottoscrizione del presente contratto, la Società dovrà presentare la propria proposta progettuale relativa alle modalità di esecuzione delle attività di digitalizzazione dell'archivio cartaceo dell'ISTAT, con riferimento sia alla documentazione oggetto del servizio di custodia e gestione sia a eventuale ulteriore documentazione conservata presso le sedi dell'Istituto, secondo le indicazioni fornite nell'art. 1, punto C, del presente contratto e nel paragrafo 7.E dell'allegato Capitolato tecnico.

ART. 4) IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo biennale del contratto è pari a **euro 118.723,95 (centodiciottomilasettecentoventitremila/95), I.V.A. esclusa**. Nel suddetto importo sono compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, stimati in euro 150,00 (centocinquanta/00), I.V.A. esclusa, per il biennio considerato.

Qualora l'ISTAT si avvalga dell'opzione di ripetizione delle prestazioni contrattuali prevista in

sede di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Società saranno corrisposti un importo pari ad euro 59.361,98 (cinquantanovemilatrecentosessantuno/98), I.V.A. esclusa, nel primo anno di ripetizione del servizio e un importo pari ad euro 59.361,97 (cinquantanovemilatrecentosessantuno/97), I.V.A. esclusa, nel secondo anno di ripetizione del servizio.

Il corrispettivo pattuito non è modificabile né soggetto ad adeguamento per il periodo di validità del contratto, anche se nel frattempo dovessero intervenire incrementi dei costi della manodopera o dei materiali utilizzati.

L'importo contrattuale potrà tuttavia subire variazioni, in incremento o in diminuzione, nei limiti di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione ad eventuali incrementi o diminuzioni del quantitativo di materiale affidato in custodia.

ART. 5) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con comunicazione scritta inviata dall'ISTAT alla Società mediante posta elettronica certificata, qualora, all'esito di apposito sopralluogo, i locali di deposito messi a disposizione dalla Società per la custodia della documentazione oggetto dell'appalto risultino non idonei con riferimento ai profili di sicurezza.

In caso di risoluzione, alla Società verrà corrisposto il prezzo dei soli servizi effettuati fino al giorno della disposta risoluzione, detratte eventuali penalità e spese.

ART. 6) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

La Società ha dichiarato in sede di gara:

- di avere alle proprie dipendenze almeno un esperto di archivistica che sia in possesso del relativo diploma e che abbia maturato almeno 3 (tre) anni di esperienza nel settore;
- di disporre di un operatore da impiegare nelle attività di controllo e di inventariazione del materiale;
- di disporre di personale dotato di esperienza in ambito archivistico, da impiegare nei servizi relativi alla gestione dell'archivio storico.

La Società si impegna dunque ad impiegare nell'esecuzione dei servizi risorse di profilo perfettamente corrispondente a quanto sopra indicato, e a quanto da essa stessa dichiarato in sede di gara.

Pertanto, in caso di sostituzione di unità di personale durante il periodo di durata del contratto, la nuova risorsa professionale dovrà possedere requisiti equivalenti a quelli della risorsa sostituita. L'eventuale sostituzione dovrà essere comunicata tempestivamente all'ISTAT, che valuterà di volta in volta la congruità delle caratteristiche della risorsa proposta rispetto a quanto dichiarato in sede di gara.

L'ISTAT si riserva di ricusare eventuali risorse della Società ritenute non idonee; in questo caso la Società si impegna a sostituirle entro il termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi.

Il personale impiegato nei servizi oggetto del presente contratto dovrà essere segnalato nominativamente dalla Società al Direttore dell'esecuzione del contratto medesimo, di cui al successivo art. 9.

La Società è tenuta a far osservare al proprio personale le eventuali disposizioni di ordine interno che siano comunicate dall'ISTAT.

ART. 7) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impegnati

nell'esecuzione del presente contratto, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Inoltre, la Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 8) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Relativamente al servizio oggetto del presente contratto, i pagamenti saranno effettuati con cadenza trimestrale dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

La Società dovrà emettere, secondo quanto previsto dalla Legge del 24.12.2007 n. 244 e D.M. del 3 aprile 2013 n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e dal successivo D.L. del 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, le fatture elettroniche rispettando le specifiche operative, le regole tecniche e linee guida contenute negli Allegati A, B, C, D, E al D.M. n. 55/2013.

Le fatture dovranno essere intestate a: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Via Cesare Balbo, 16 – 00184 ROMA, Servizio Ragioneria – C.F. 80111810588, P.I. 02124831005, e spedite all'ISTAT attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) della fatturazione elettronica, avendo cura di inserire il codice IPA **KJBNQY**.

Denominazione Ente: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

Codice Univoco Ufficio: KJBNQY

Nome dell'Ufficio: Servizio Ragioneria

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80111810588

Ultima data validaz. del c.f.: 07/07/2014

Data di avvio del servizio: 31/03/2015

Regione dell'Ufficio: Lazio

Provincia dell'Ufficio: RM

Comune dell'Ufficio: Roma

Indirizzo dell'Ufficio: Via Cesare Balbo 16

Cap dell'Ufficio: 00184

Si precisa altresì che nelle fatture dovrà essere riportata la dicitura “**IVA - Split payment**” o “**Scissione dei pagamenti**”.

Ciascuna fattura elettronica emessa verso la PA dovrà necessariamente contenere altresì il codice identificativo di gara (C.I.G.) - eccezione fatta nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136. Il C.I.G. a cui è associato il presente contratto è il seguente **866352462B**.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché la corretta spedizione delle medesime costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Istituto. Pertanto, qualora le fatture non riportino i

riferimenti sopra indicati, l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto dei tempi di pagamento e nulla codesta Società potrà pretendere per tale inosservanza.

Al fine di consentire più facilmente la riconducibilità della fattura al relativo atto contrattuale, si richiede altresì di inserire su ciascuna fattura elettronica i seguenti riferimenti:

- numero rep. e data del contratto;
- DCAP/Servizio AST;
- numero di impegno IMP. 989/2021, 227/2022, 98/2023, 53/2024, 15/2025 e relativo anno di riferimento cui afferisce il servizio (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025);
- la tipologia di attività fatturata nonché modalità di esecuzione (se a consumo/continuativa);
- la fase di riferimento/periodo di competenza;
- indicazione del prezzo e quantità unitario/a (ove presente).
- indicazione aliquota IVA (ove prevista).

La fattura potrà essere liquidata solo a fronte del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare (avente una validità di 120 gg dalla data del rilascio da parte dell'ente certificatore così come previsto dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69) da acquisire, anche per il subappaltatore (in presenza di subappalto), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'ISTAT, non produrrà alcun interesse. L'ISTAT, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-*bis* del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare altresì se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ISTAT applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

La Società potrà emettere la/e fattura/e relativa/e al/i corrispettivo/i contrattuale/i, a pena di irricevibilità della/e stessa/e, solo ed esclusivamente a seguito del completamento delle verifiche ed approvazioni di competenza dell'ISTAT di cui all'art. 10 del presente contratto. Qualora la Società abbia emesso la/e fattura/e precedentemente al rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, essa/e verrà/anno considerata/e sospesa/e senza che decorra alcun termine dalla sua ricezione da parte dell'ISTAT.

Pertanto, al fine di consentire all'ISTAT lo svolgimento delle attività di verifica, la Società dovrà emettere apposito "preavviso di fattura" da inoltrare entro 5 (cinque) giorni calendariali dalla conclusione delle prestazioni contrattuali a mezzo posta elettronica al Direttore dell'esecuzione del contratto e all'indirizzo mail dcap@istat.it.

Successivamente alla ricezione si potrà dare avvio alla fase di verifica di cui all'art. 10 del presente contratto.

Il pagamento del/i corrispettivo/i sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di trasmissione certificata all'ISTAT, da parte del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, delle fatture elettroniche, emesse nei tempi dovuti e, in ogni caso, previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali.

Qualora siano decorsi 30 (trenta) giorni senza che si sia dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (SdI) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l'Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa a lui non imputabile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche introdotte dalla Legge del 9 novembre 2012, n. 192, non saranno considerati imputabili all'ISTAT e non consentiranno alla Società di avanzare pretese per il pagamento di eventuali interessi di mora: a) la mancata e/o la ritardata emissione e/o la non conformità del servizio e/o l'inadeguatezza di note di credito, che non abbia consentito all'ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi; b) il ritardo e/o la mancanza e/o la non conformità e/o l'inadeguatezza della documentazione, delle rendicontazioni e degli altri adempimenti cui è tenuta la Società ai sensi del presente contratto (es. DURC negativo, irregolarità fiscali risultanti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per importi superiori a € 5.000,00, ecc...); c) i ritardi derivanti da contestazioni sulle penali; d) qualunque altra causa non riconducibile in modo diretto all'ISTAT. La Società prende atto che la mancata emissione delle fatture così come sancito nel presente articolo non consentirà all'ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi contrattuali; in tal caso ogni eventuale ritardo, seppure concomitante con altre circostanze, non potrà essere imputato all'ISTAT.

I pagamenti saranno disposti a mezzo versamento sul conto corrente bancario dedicato di cui all'allegata scheda relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato C.3), fermo restando che è obbligo della Società comunicare tempestivamente all'ISTAT eventuali variazioni di detto conto corrente bancario. L'ISTAT non potrà, infatti, essere chiamata a rispondere degli eventuali problemi e dei ritardi che si dovessero verificare nei procedimenti di pagamento qualora dipendano da variazioni del conto corrente dedicato non comunicate tempestivamente o correttamente dalla Società all'ISTAT medesimo.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi quelli relativi al mancato pagamento del/i corrispettivo/i contrattuale/i, la Società potrà ritardare o sospendere la/e prestazione/i prevista/e nel presente contratto. Qualora la Società si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dall'ISTAT mediante recesso unilaterale.

ART. 9) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER LA SOCIETÀ

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Eleonora Mazzotti, tel. 06.4673.2831, e-mail eleonora.mazzotti@istat.it.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), preposto alla vigilanza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, è il Sig. Gaetano Sberno, tel. 06.4673.6444, cell. 3298604128, e-mail sberno@istat.it.

Al fine di un'adeguata gestione delle attività la Società indica il nominativo di un **Referente o Responsabile del contratto** cui l'ISTAT potrà fare riferimento per qualunque esigenza connessa al servizio (inoltre delle richieste di consultazione, pianificazione dei versamenti, etc.). La Società deve pertanto indicare i recapiti del Referente o Responsabile del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ISTAT cura i rapporti diretti con il Referente o Responsabile del contratto della Società. Tutte le comunicazioni ufficiali inerenti lo svolgimento delle attività oggetto del contratto dovranno essere scambiate tra le suddette figure.

Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile

dell'esecuzione del presente contratto, ad assicurare la regolare esecuzione del contratto medesimo, verificando che le relative attività e prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, a svolgere tutte le attività che si rendano opportune per il perseguimento dei compiti assegnatigli.

Eventuali sostituzioni del DEC che dovessero verificarsi nell'arco di vigenza contrattuale verranno tempestivamente comunicate dall'ISTAT alla Società.

Le attività svolte dovranno risultare da apposito verbale che, redatto dal DEC e controfirmato dal Responsabile del contratto della Società, dovrà essere prodotto in sede di rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni e nulla osta al pagamento da parte della competente struttura dell'ISTAT.

ART. 10) VERIFICA DI CONFORMITÀ

Al termine del trimestre, entro n. 5 (cinque) giorni dall'ultimazione delle attività, la Società dovrà trasmettere un "preavviso di fattura" mediante posta elettronica al Direttore dell'esecuzione del contratto e alla DCAP all'indirizzo dcap@istat.it.

Il suddetto preavviso di fattura dovrà descrivere analiticamente le prestazioni effettuate rispetto alle previsioni contrattuali.

Entro n. 20 (venti) giorni dalla ricezione del preavviso di fattura, il DEC svolgerà e concluderà le attività di verifica, rilasciando, in caso di esito positivo, apposita attestazione di regolare esecuzione, che la competente struttura interna provvederà a trasmettere alla DCAP per il successivo inoltro, entro n. 5 (cinque) giorni, alla Società. In tal caso la Società medesima potrà emettere la relativa fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali.

Qualora invece la verifica di conformità abbia esito negativo, la Società non potrà emettere fattura elettronica e dovrà attenersi alle prescrizioni dell'Amministrazione.

ART. 11) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

La Società si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento emanato con D.P.R. n. 62/2013, con particolare riferimento agli artt. 2, 4 e 13, nonché nel Codice di Comportamento ISTAT consultabile sul sito www.istat.it alla voce "Amministrazione trasparente", "Atti generali". In caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, l'ISTAT procederà alla risoluzione del presente contratto, salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e affidamento, in danno della Società medesima, dell'esecuzione dell'appalto ad altra Società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'ISTAT saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell'ISTAT sui beni della Società medesima.

ART. 12) PATTO D'INTEGRITÀ

Il Patto di Integrità sottoscritto in data 23.03.2021 e allegato al presente contratto (Allegato n. C.2) quale parte integrante dello stesso, stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ISTAT e della Società di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno, come previsto dalle vigenti norme anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed eventuali consulenti della Società impiegati ad ogni livello nell'espletamento dell'appalto e nel controllo dell'esecuzione delle relative prestazioni, sono

consapevoli del predetto Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute. La Società accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto d'Integrità, comunque accertato dall'ISTAT, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'ISTAT nella misura del 5% (cinque per cento) del valore dell'appalto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'ISTAT per n. 3 (tre) anni;
- ogni altra ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.

ART. 13) DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, la Società si impegna a costituire una cauzione di euro 36.377,02 (trentaseimilatrecentosettantasette/02), pari al 30,64% (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, con riduzione del 50% prevista dall'art. 93, comma 7, del citato decreto; si applicano le ulteriori riduzioni previste dal suddetto comma) dell'importo del contratto, mediante apposita polizza fideiussoria prestata da una Compagnia Assicuratrice, la quale si costituirà fideiussore, nell'interesse della Società appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la somma predetta. In forza della presente garanzia, il fideiussore resta impegnato a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro 15 (quindici) giorni e fino alla concorrenza della somma suindicata, l'importo che l'ISTAT dichiarasse dovuto da parte della Società appaltatrice per inadempienze contrattuali.

La predetta fideiussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ISTAT, senza che, per tale obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni.

ART. 14) SUBAPPALTO

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Società, avendo dichiarato in sede di gara che non intende ricorrere all'istituto del subappalto, non potrà subappaltare alcuna delle prestazioni ricomprese nel presente contratto.

ART. 15) PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si riscontrassero ritardi nell'esecuzione dei servizi e/o inconvenienti causati dalla Società, l'ISTAT si riserva la facoltà di applicare una penalità, in misura giornaliera, pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La penale sarà applicata dopo formale contestazione scritta, inviata con posta elettronica certificata, e dopo l'esame delle eventuali controdeduzioni della Società, le quali dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di contestazione. Trascorso inutilmente detto termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano accolte, l'ISTAT applicherà le penali previste.

L'importo complessivo delle penalità non potrà, comunque, superare il 10% dell'importo netto dell'appalto.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei servizi si protragga oltre il trentesimo giorno e in ogni caso di gravi e reiterate inadempienze contrattuali, l'ISTAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto previa comunicazione scritta alla Società, o di affidare, in danno della Società medesima, l'esecuzione totale o parziale dei servizi ad altra impresa di propria fiducia scelta con la procedura di urgenza, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento per i danni subiti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del presente atto, è inoltre facoltà dell'ISTAT risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, a rischio e danno della Società, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- cessione in tutto o in parte del contratto;
- subappalto totale o parziale non autorizzato;
- interruzione del servizio, salvo che la Società non dimostri che questa sia dipesa da cause di forza maggiore;
- violazione degli obblighi relativi ai versamenti contributivi per il personale dipendente;
- inosservanza delle norme in materia di tutela della privacy richiamate nell'art. 19 del presente contratto.

In caso di risoluzione, alla Società verrà corrisposto il prezzo dei soli servizi effettuati fino al giorno della disposta risoluzione, detratte penalità e spese. Per nessuna ragione, salvo le ipotesi estreme di forza maggiore, la Società potrà recedere dal contratto oppure sospendere totalmente o parzialmente l'erogazione dei servizi, fatto salvo per il caso in cui l'ISTAT non conferisca il materiale documentario e/o librario nei modi e/o nelle quantità previste dal presente contratto e dall'allegato Capitolato tecnico.

ART. 16) RESPONSABILITÀ CIVILE

La Società sarà responsabile sia civilmente sia penalmente di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia del personale addetto ai servizi siano causati a cose e/o persone.

Inoltre saranno a carico della Società:

- l'adozione, nell'esecuzione dei servizi, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi; ogni più ampia responsabilità a riguardo ricadrà pertanto sulla Società, restandone del tutto esonerato l'ISTAT; la Società medesima s'impegna pertanto anche ad intervenire in giudizio, sollevando l'ISTAT da ogni e qualsivoglia responsabilità;
- il risarcimento degli eventuali danni arrecati in corso di appalto a persone o cose.

In caso di danni che risultassero prodotti dall'uso di attrezzature inadatte e/o da incuria del personale addetto al servizio, la Società dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. Il controllo di tali riparazioni e/o sostituzioni sarà effettuato dall'ISTAT in contraddittorio con il rappresentante della Società.

ART. 17) NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

La Società è tenuta al rispetto sia delle norme e degli standard nazionali ed internazionali di riferimento sia delle vigenti leggi in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e

s.m.i.). È infine tenuta all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, restando l'ISTAT completamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito, ed in particolare per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante l'esecuzione del servizio. I suddetti obblighi vincolano la Società anche qualora essa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 18) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136. Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della suddetta legge siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Pertanto la Società ha provveduto a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, rendendo l'apposita dichiarazione allegata al presente contratto (Allegato n. C.3) quale parte integrante di esso. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 136/2010.

La Società ha l'onere di esibire all'ISTAT i subcontratti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo coinvolte nell'esecuzione del presente contratto, al fine di consentire di verificare che in essi sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136. Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopra indicati dovrà essere comunicata all'ISTAT a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante della Società, allegando copia fotostatica del documento d'identità.

Il **CIG** che verrà riportato nei bonifici bancari o postali, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, è il seguente: **866352462B**.

ART. 19) TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara e alla stipulazione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto. Resta inteso che a tutti i soggetti interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto. La Società è responsabile della corretta esecuzione del servizio ed è tenuta ad operare nel rispetto degli adempimenti prescritti in materia di protezione dei dati personali dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito RGPD) sulla protezione dei dati personali nonché dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, con particolare riguardo al segreto statistico.

Ai sensi dell'art. 28 del RGPD, la Società è designata responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito Responsabile) effettuati per conto dell'ISTAT in esecuzione del presente contratto e per tutta la durata dello stesso. Il Responsabile è autorizzato a trattare i dati necessari per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto e per la durata delle stesse.

Le modalità del trattamento dei dati personali di cui al comma precedente da parte del Responsabile, nonché gli obblighi assunti da quest'ultimo e dall'ISTAT sono definiti nell'appendice, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (Allegato n. C.4). A conclusione delle attività, il Responsabile per parte della Società del trattamento dei dati

si impegna, entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione in contraddittorio del verbale di chiusura del servizio, a cancellare i dati personali trattati per conto dell'ISTAT, rilasciando a quest'ultimo apposita dichiarazione scritta, contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia di tali dati e la descrizione delle misure tecniche di cancellazione sicura e definitiva dei dati con le quali si è proceduto a tale operazione. Per l'inosservanza del presente articolo, l'ISTAT può risolvere il contratto con incameramento del deposito cauzionale e agire per il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 20) EFFICACIA DEL CONTRATTO

La Società riconosce che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo fin dalla data di aggiudicazione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT soltanto dopo la firma da parte dei propri organi competenti.

ART. 21) FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto saranno di competenza, in via esclusiva, del Tribunale Amministrativo del Lazio – Sezione di Roma, Via Flaminia 189, CAP 00196. – Tel 06.328721 – Fax 06.32872310. – Pec tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it.

ART. 22) ONERI FISCALI

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione a cura e spese della Società, sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione per l'I.V.A., e quanto altro grava su fatture, documenti e quietanze.

La Società provvederà alla registrazione del contratto con onere di restituzione di una copia registrata dello stesso all'ISTAT.

Sede,

LA SOCIETÀ

L'ISTAT

Agli effetti dell'art. 1341 c.c. la Società sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:

ART. 5) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 6) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

ART. 8) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 14) SUBAPPALTO

ART. 15) PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16) RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 17) NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 20) EFFICACIA DEL CONTRATTO

ART. 21) FORO COMPETENTE
ART. 22) ONERI FISCALI

LA SOCIETÀ

INDICE DEGLI ARTICOLI

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
ART. 3) TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO
ART. 4) IMPORTO DEL CONTRATTO
ART. 5) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 6) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
ART. 7) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 8) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 9) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER LA SOCIETÀ
ART. 10) VERIFICA DI CONFORMITÀ
ART. 11) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
ART. 12) PATTO D'INTEGRITÀ
ART. 13) DEPOSITO CAUZIONALE
ART. 14) SUBAPPALTO
ART. 15) PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 16) RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 17) NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 18) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 19) TUTELA DELLA PRIVACY
ART. 20) EFFICACIA DEL CONTRATTO
ART. 21) FORO COMPETENTE
ART. 22) ONERI FISCALI